

scheda 3

Le controversie

Da Tertulliano ad Agostino la condanna del prestito a interesse è definitiva.

A partire da Gerolamo e Ambrogio viene dato grande risalto al testo biblico *Deuteronomio* 23,20, ma si apre una questione destinata a durare a lungo e a produrre effetti contraddittori. Il testo dice:

“Da tuo fratello non esigerai nessun interesse; né interesse per denaro, né interesse per viveri, né interesse per qualsiasi altra cosa per cui si suole esigere l’interesse. Dallo straniero potrai esigere l’interesse, ma non dal tuo fratello, affinché Jahvè tuo Dio ti possa benedire in ogni impresa delle tue mani sulla terra della quale stai per entrare in possesso.”

Ma in che senso si deve intendere “fratello” e chi deve essere considerato “straniero”? Secondo Gerolamo i profeti e il Nuovo Testamento hanno esteso l’accezione di “fratello” all’umanità intera: tutti gli uomini sono fratelli in quanto figli di Dio.

Secondo Ambrogio invece lo straniero è il nemico, come dichiara in *De Tobia* 15,51. (*cui merito nocere desideras*) Il comandamento deuteronomico poteva dunque apparire in contrasto con la morale cristiana della fratellanza universale e incompatibile con l’esortazione evangelica *“Ma amate i vostri nemici e fate del bene e prestate senza sperarne alcunché...”* (Luca VI,35), che infatti Ambrogio riprende (*De Tobia*,16,54).

Per Rabano Mauro (784-856) fratello è ogni cattolico, mentre lo straniero è l’infedele o il criminale, e il testo deuteronomico va inteso in senso allegorico: il cristiano “presta” allo straniero quando diffonde la parola di Dio, ed esige interessi pretendendo in cambio il pentimento e la conversione dell’infedele. Egli esclude che il testo biblico ammetta un’eccezione al divieto del prestito a interesse del denaro.

Tuttavia, vi era chi interpretava il precetto deuteronomico in senso letterale e nel XII sec. l’usura era praticata con successo tanto da cristiani che da ebrei; perciò, i teologi si sforzarono di darne una nuova interpretazione che consentisse di superare le contraddizioni. Alcuni invocavano come giustificazione del testo biblico la *duritia cordis* degli ebrei: Dio avrebbe consentito loro di prestare agli stranieri perché, conoscendo la loro malvagità, voleva evitare un male peggiore, cioè che chiedessero l’interesse ai propri fratelli. Pietro Cantore, insigne giurista di Parigi, denunciando la collusione di usurai cristiani, camuffati da ebrei, con principi e alti prelati, sosteneva che il testo correttamente interpretato significava semplicemente che gli ebrei nella terra promessa avrebbero goduto di una tale abbondanza che gli stranieri avrebbero chiesto loro di concedere dei prestiti. I suoi discepoli condannavano l’usura in tutte le sue forme, ritenendola addirittura un peccato più grave dell’omicidio, altri, come

Pietro Lombardo (XII sec.), assimilavano l'usura a tutte le appropriazioni illecite dei beni altrui (furto, frode, rapina), e perciò ne escludevano la liceità in ogni caso.

Il suddiacono di Salisbury, Tommaso di Chobham, vissuto tra la seconda metà del sec. XII e il primo ventennio del XIII, studioso di teologia e diritto canonico, probabilmente vissuto anche a Parigi alla scuola di Pietro Cantore, nella sua *Summa confessorum*, una raccolta di precetti per confessori, corredata da un'ampia casistica, in cui vengono minuziosamente presi in esame peccati, penitenti e penitenze, nel capitolo *De usura*, afferma con efficaci argomentazioni che l'usuraio è un "ladro di tempo", lucra infatti sul tempo in cui concede il proprio denaro al debitore, e, poiché il tempo appartiene a Dio, commette un atto di grave empietà¹.

Invece un nutrito gruppo di studiosi del diritto canonico che si rifacevano al *Decretum Gratiani* (raccolta di leggi ecclesiastiche, di cui fu autore un monaco camaldolense, Graziano, vissuto tra l'XI e il XII sec.) sostenevano che l'usura era un mezzo legittimo per esercitare una forma di pressione sugli infedeli saraceni e sugli eretici allo scopo di spingerli a convertirsi. Di questo parere era papa Alessandro III (eletto nel 1159).

Le cose cambiarono con le Crociate: la guerra apriva prospettive di enormi guadagni per gli usurai sia cristiani che ebrei, grazie alla necessità di disporre di merci e di denaro in cui si sarebbero trovati tanto i crociati che i loro nemici, e papa Innocenzo III tentò di stroncare con norme severe tal genere di affari.

Si giunse perciò a negare l'autenticità del testo di Ambrogio, la cui interpretazione minacciava l'universalismo cristiano e giustificava in troppi casi l'usura, infatti, se per "straniero" era da intendersi il nemico, era lecito il prestito a interesse degli ebrei nei confronti dei cristiani e dei musulmani, e da parte dei cristiani (italiani, francesi, catalani) nei confronti dei musulmani, anzi si andava diffondendo la convinzione che in questo caso l'usura non fosse altro che il recupero di quella legittima eredità dei cristiani che gli infedeli avevano usurpato, impadronendosi di Gerusalemme. Ma, osservavano alcuni teologi, l'affermazione di Ambrogio non riguardava l'usura vera e propria, infatti, se l'interesse è richiesto a coloro che abbiamo il diritto di uccidere, non si tratta di usura vera e propria, perché essi, in quanto infedeli, non godono di un effettivo diritto di possedere i loro beni.

Oppure, obiettava Alberto Magno (1193 ca - 1280), Ambrogio si era espresso con un paradosso (*ab illo cui velles nocere*), perché il cristiano non può desiderare di fare del male a qualcuno senza peccare.

¹ *Unde fenerator nihil vendit debitori quod suum est, sed tantum tempus quod Dei est. Unde quia vendit rem alienam non debet inde aliquod lucrum habere. Preterea, fenerator vult consequi lucrum sine omni labore etiam dormiendo, quod est contra preceptum domini qui ait: "in labore et sudore vultus tui vesceris pane tuo". (Summa Confessorum, De usura)*

Il concilio Lateranense IV (1215) adottò una via di compromesso, minacciando censure ecclesiastiche ai cristiani che si associavano agli ebrei nel chiedere interessi pesanti ed esagerati (*graves immoderatasve usuras*).

Ma per taluni la norma andava intesa in modo restrittivo, nel senso che gli interessi erano di per sé “pesanti ed esagerati”.

Tommaso d'Aquino (1225-1274), condannando l'usura in sé, sosteneva che gli ebrei ormai non potevano più godere del permesso speciale accordato loro da Dio nel Deuteronomio per evitare un male peggiore (*propter duritiam cordis*), anzi dovevano restituire ciò che avevano ricevuto a titolo di interesse, nonostante i decreti che fino ad allora avevano consentito loro di riscuoterlo.

La disputa continuò nei sec. XIII e XIV nelle tesi dei decretalisti (i giuristi che commentavano le Decretali, cioè le lettere dei Pontefici, che avevano valore normativo): le tesi contrapposte erano sempre le stesse: è lecito ai cristiani prestare a usura ai nemici della Chiesa e dell'Impero, il testo di Ambrogio li autorizza a recuperare la loro legittima proprietà da pagani ed ebrei, che sono schiavi dei cristiani e hanno il dovere di servirli; o, viceversa, l'affermazione di Ambrogio è paradossale e dimostra che l'usura è vietata, perché non si può volere il male di alcuno.